

# REGNO D'ITALIA.

---

Milano 11 Aprile 1809.

IL PREFETTO  
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA  
ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI.

*Essendo a cognizione di S. E. il Sig. Ministro dell' Interno, che in qualche Comune le Amministrazioni Municipali obbliando il prescritto dall' Articolo 271 Sez. 8 Tit. 9 del Regolamento 1 Luglio 1807, in forza di cui i Gendarmi in servizio fuori della loro residenza hanno diritto all' alloggio, senza deduzione della corrispondente indennità, rifiutarono ai medesimi l' alloggio stesso, m' incarica a dare gli ordini più precisi, affinchè le Municipalità si prestino senz' eccezione all' esequimento delle sovr' enunciate disposizioni.*

*Sarà pertanto cura delle singole Municipalità il fornire i competenti alloggi ai Gendarmi, allorchè sono in servizio fuori del Comune, ove sogliono risiedere.*

*Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima.*

*Pel Prefetto*  
Il Segretario Generale  
MINOJA.

CESATI Segr. capo Sez.